REGOLAMENTO (CE) N. 2994/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1994

relativo alla fornitura gratuita alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaigian di frumento tenero d'intervento, conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea.

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94 (3), in particolare l'articolo 4.

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione (3) ha fissato le disposizioni applicabili per la fornitura alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan, ai sensi del regolamento (CE) n. 1999/94, di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento; che è inoltre opportuno stabilire modelità specifiche per la fornitura di frumento tenero d'intervento; che, tenuto conto dei mezzi finanziari disponibili in bilancio nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, occorre indire una gara per la fornitura di 120 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento danese a destinazione della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaigian;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in due partite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 120 000 t nette di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.

La gara prevede due partite da 60 000 t ciascuna.

Le spese di riferiscono alla presa in consegna della merce nei depositi indicati nell'allegato II ed al trasporto

della stessa con mezzi di trasporto adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I. (Una sola nave per destinazione).

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2065/94, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee FEAOG-Garanzia Divisione VI/G.2 Ufficio 10/05 Rue de la Loi 120 B-1049 Bruxelles.

Il termine di presentazione delle offerte scade il 21 dicembre 1994 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 21 dicembre, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 30 dicembre 1994 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

In tal caso le date previste nell'allegato I sono da riportare di 14 giorni.

L'offerta verte sulla totalità dei quantitativi di una partita precisati all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 1 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'offerta deve precisare l'importo globale in ecu richiesto per la totalità della fornitura di una partita e l'importo in ecu per tonnellata richiesto per ogni destinazione.

Gli offerenti, qualora sia il caso, prendono in conto i prezzi di scarico e di transito verso l'Armenia e l'Azerbaigian, determinati con le autorità in questione, di cui all'allegato V.

- In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2065/94 la cauzione di gara è fissata a 20 ECU/t da costituirsi in moneta nazionale.
- La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 140 ECU/t, da costituirsi in moneta nazionale.
- Le cauzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

⁽¹) GU n. L 201 del 4. 8. 1994, peg. 1. (²) GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2. (²) GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.